

# Comune di Villamassargia

Provincia del Sud Sardegna



## **REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Adottato dal Consiglio Comunale con atto n.7 del 10.03.2009  
Modificato con atto del Consiglio Comunale n. 56 del 30.12.2022**

# INDICE

**Articolo 1. Oggetto del Regolamento**

**Articolo 2. Organi di governo**

**Articolo 3. Il Consiglio Comunale-Composizione**

**Articolo 4. Validità delle sedute consiliari**

**Articolo 5. I/le Consiglieri/e**

**Articolo 6. Cessazione dalla carica**

**Articolo 7. Funzionamento del Consiglio**

**Articolo 7 bis. Tempi di intervento**

**Articolo 8. Partecipazione dei/delle Consiglieri/e e decadenza**

**Articolo 9. Atti consiliari**

**Articolo 10. Presidenza del Consiglio Comunale**

**Articolo 11. Sessioni e convocazione del Consiglio**

**Articolo 12. Modalità di convocazione del Consiglio Comunale**

**Articolo 13. Competenze del Consiglio Comunale**

**Articolo 14. Indirizzi per le nomine e le designazioni**

**Articolo 15. Nomine e designazioni**

**Articolo 16. Proposte di deliberazione deliberazioni**

**Articolo 17. Linee programmatiche**

**Articolo 18. Le votazioni**

**Articolo 19. Emendamenti**

**Articolo 20. Ordine del giorno e inversione dell'ordine del giorno**

**Articolo 21. Attività ispettiva e Commissioni di indagine**

**Articolo 22. Interrogazioni e interpellanze**

**Articolo 23. Mozioni**

**Articolo 24. Mozione d'ordine**

**Articolo 25. Mozione di sfiducia**

**Articolo 26. Scioglimento del Consiglio Comunale**

**Articolo 27. Commissioni consiliari**

**Articolo 28. Funzioni delle Commissioni consiliari**

**Articolo 29. Commissioni di indagine**

**Articolo 30. Pubblicità delle sedute consiliari**

**Articolo 31. Gruppi consiliari**

**Articolo 32. Composizione dei gruppi consiliari**

**Articolo 33. Conferenza dei Capigruppo consiliari**

**Articolo 34. Atti a disposizione dei/delle Consiglieri/e**

**Articolo 35. Entrata in vigore**

**Articolo 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori Consiliari e contiene le modalità per la convocazione, presentazione e discussione delle proposte, nel quadro dei principi stabiliti nello Statuto e coerentemente con il D.Lgs. 267/2000 e con la Legge Regionale del 4 febbraio 2016 n.2.

**Articolo 2**  
**Organi di Governo**

1. Sono Organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il/la Sindaco/a.
2. Spetta agli Organi elettivi la funzione di rappresentare e di interpretare le esigenze della comunità attraverso l'esercizio delle attribuzioni e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto, nell'ambito della legge.
3. La legge, lo statuto e i regolamenti disciplinano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

**Articolo 3**  
**Il Consiglio Comunale – Composizione**

1. Il Consiglio Comunale è l'Organo collegiale di indirizzo e controllo eletto contestualmente all'elezione del/della Sindaco/a, secondo le disposizioni di legge.
2. E' composto dal/dalla Sindaco/a e da 12 Consiglieri/e e dura in carica cinque anni.
3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

**Articolo 4**  
**Validità delle sedute consiliari**

1. (cassato)
2. (cassato)
3. Per la validità delle sedute, in prima convocazione, deve esservi la presenza della metà dei/delle Consiglieri/e assegnati per legge all'Ente. In seconda convocazione almeno un terzo dei/delle Consiglieri/e assegnati per legge all'Ente, senza computare il/la Sindaco/a.

## **Articolo 5**

### **I/le Consiglieri/e**

1. I/le Consiglieri/e Comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il regime della condizione giuridica ed economica dei/delle Consiglieri/e è disciplinato dalla legge, salvo le competenze attribuite dalla stessa alle autonomie locali.
3. A richiesta compete all'interessato la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.
4. L'astensione dei/delle Consiglieri/e dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi personali o familiari, è d'obbligo, nei casi prescritti dalla legge.
5. Le funzioni di Consigliere/a Anziano/a sono esercitate da colui/lei che ha riportato il maggior numero di voti; a parità di voti sono esercitate dal più anziano/a d'età.

## **Articolo 6**

### **Cessazione dalla carica**

1. La cessazione dalla carica di Consiglieri/e Comunale avviene per dimissioni, per decadenza, o per una delle altre cause previste dalla legge.
2. Le dimissioni del/della Consigliere/a Comunale, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente da parte dell'interessato/a ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione, con la correlata identificazione da parte del personale addetto.
3. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei/delle Consiglieri/e dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000.
4. (cassato)

## **Articolo 7**

### **Funzionamento del Consiglio**

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dal presente Regolamento.
2. Il Consiglio Comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.
3. Quando ne faccia richiesta un quinto dei/delle Consiglieri/e, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti presentano al/alla Sindaco/a e per conoscenza al/alla Segretario/a Comunale il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal presente Regolamento.
5. Il Consiglio può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali, prevedendo le

relative attribuzioni con atto regolamentare. Apposito regolamento determina i poteri delle Commissioni, la funzionalità, la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.

6. In tutti gli organismi di derivazione consiliare e in ogni altra attività del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle Commissioni Consiliari regolarmente costituite, aventi funzioni di controllo od garanzia.

#### **Art. 7 bis Tempi di intervento**

1. Gli interventi di ciascun/a Consigliere/a Comunale, per ciascun punto all'ODG devono essere contenuti entro i 3 minuti, salvo diversa determinazione del/della Sindaco/a Presidente. Da tale limite è escluso il/la Sindaco/a Presidente.

#### **Articolo 8 Partecipazione dei/delle Consiglieri/e e decadenza.**

1. I/le Consiglieri/e si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Ai gruppi Consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.
2. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a tre sedute consiliari consecutive o a 10 complessive annue, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi. Il/la Sindaco/a, d'Ufficio o su istanza di qualsiasi Consigliere/a, contesta la circostanza al/alla Consigliere/a, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo/la dichiara decaduto/a. La deliberazione è depositata nella Segreteria e notificata all'interessato/a entro i cinque giorni successivi.

#### **Articolo 9 Atti consiliari**

1. È dovere del/della Sindaco/a Presidente del Consiglio garantire un'adeguata e tempestiva informazione ai/alle Consiglieri/e tutti/e, sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'assolvimento di detto adempimento è garantito attraverso la consegna di tutte le proposte di deliberazione, corredate dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ove previsti, le mozioni, le interrogazioni, le interpellanze ed ogni altro atto eventualmente iscritto all'ordine del giorno entro il termine previsto per la consegna dell'avviso di convocazione.
3. Ai/alle Capigruppo consiliari, entro il termine di cui sopra, devono essere consegnati anche tutti gli atti istruttori degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
4. Relativamente alla seduta di insediamento gli oneri di cui al presente articolo fanno capo al soggetto competente alla convocazione ai sensi di legge.

## **Articolo 10**

### **Presidenza del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio è presieduto dal/dalla Sindaco/a.
2. In caso di assenza o impedimento del/della Sindaco/a o di vacanza della carica la sostituzione compete al/alla Vicesindaco/a.
3. In caso di assenza anche del/della Vicesindaco/a le funzioni di Presidente del Consiglio saranno esercitate dal Consigliere/a anziano.

## **Articolo 11**

### **Sessioni e convocazione del Consiglio**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.
2. Ai fini della convocazione sono considerate:
  - a) Ordinarie, le sedute per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo;
  - b) Straordinarie, in tutti gli altri casi;
  - c) Straordinarie urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre giorni prima del giorno stabilito; solamente in caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

## **Articolo 12**

### **Modalità di convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio è convocato dal/dalla Sindaco/a Presidente attraverso avvisi da consegnarsi ai/alle Consiglieri/e almeno 5 giorni prima della data della seduta, per le sedute ordinarie e almeno 3 giorni prima per le sedute straordinarie.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto a 24 ore in caso di necessità ed urgenza.
3. La consegna dell'avviso può avvenire a mano, tramite posta o posta elettronica certificata (PEC);
4. L'avviso di convocazione deve indicare data, orario e luogo della convocazione, nonché l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
5. L'avviso va trasmesso anche al Revisore dei conti.
6. Il/la Sindaco/a è tenuto/a a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei/delle Consiglieri/e assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
7. La richiesta di convocazione deve essere motivata e ha carattere straordinario.

## **Articolo 13**

### **Competenze del Consiglio**

1. Al Consiglio Comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali e tutte quelle specificate nel Regolamento.
2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di Bilancio, adottate dalla

Giunta, da sottoporre a ratifica Consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno preso in considerazione, e quella relativa alla variazione dello strumento urbanistico, nell'ipotesi di accordo di programma.

#### **Articolo 14** **Indirizzi per le nomine e le designazioni**

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del/della Sindaco/a, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Il/la Sindaco/a darà corso alle nomine e alle designazioni entro i 15 giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione, di norma, saranno garantite le pari opportunità.
3. Tutti i nominati o designati dal/dalla Sindaco/a decadono con il decadere del/della Sindaco/a.

#### **Articolo 15** **Nomine e designazioni**

1. Per la nomina dei/delle rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge, si applica il principio della maggioranza relativa, per cui risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto/a il/la più anziano/a di età. Nel caso in cui il Consiglio procede alla nomina di cui al presente comma deve essere garantita la rappresentanza dei due sessi, nel rispetto del principio delle pari opportunità. Laddove ci siano due rappresentanti, uno/una dei/delle nominati/e o dei/delle designati/e deve far parte della minoranza.
2. La revoca dei/delle rappresentanti del Consiglio, nominati ai sensi di legge, deve essere preceduta da motivata contestazione agli/alle interessati/e.

#### **Articolo 16** **Proposte di deliberazione e deliberazioni**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi a deliberazioni del Consiglio spetta al/alla Sindaco/a, alla Giunta e ai/alle singoli/e Consiglieri/e.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta e questione estranea all'ordine del giorno o su proposte che non siano state depositate a disposizione dei/delle Consiglieri/e nei termini fissati dal regolamento, tranne l'ipotesi di punto all'ordine del giorno aggiuntivo, deliberato all'unanimità da tutti i/le Consiglieri/e, che devono necessariamente essere presenti, Sindaco/a compreso, nell'ipotesi in cui non siano necessari i pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000.
3. Il/la Segretario/a Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne sottoscrive l'originale della deliberazione insieme a chi presiede l'adunanza.
4. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio possono essere presentate:
  - a) dal/dalla Sindaco/a;
  - b) da ogni componente del Consiglio singolarmente, unitamente ad altri/e Consiglieri/e, o attraverso il gruppo consiliare cui aderisce;
  - c) dalla Giunta;



- d) da ogni Responsabile di Settore competente per materia;
  - e) dal/dalla Segretario/a comunale;
  - f) dalle Commissioni consiliari, nei limiti delle competenze per materia ad esse attribuite.
5. Il/la Responsabile del Settore competente per materia potrà sottoporre al Consiglio proposte di deliberazione solo per il tramite del/della Sindaco/a Presidente e solo nei limiti dei procedimenti di competenza.
  6. Il/la singolo/a Assessore/a non può presentare proposte al Consiglio se non per il tramite della Giunta o nella sua veste di Consiglieri/e.

### **Articolo 17**

#### **Linee programmatiche**

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il/la Sindaco/a, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il Consiglio Comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.
3. Il documento, dopo la discussione è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.
4. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Con periodicità annuale il Consiglio provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche.

### **Articolo 18**

#### **Le votazioni**

1. Le votazioni si svolgono per appello nominale e per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si adottano a scrutinio segreto.
3. Le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui ne sia prevista una diversa.

### **Articolo 19**

#### **Emendamenti**

1. Per emendamento si intende una modifica nel merito del contenuto del testo della proposta di deliberazione.
2. Sulle proposte di deliberazione devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le proposte devono essere messe a disposizione dei/delle componenti del Consiglio, corredate di ogni atto istruttorio ivi compresi i pareri di cui al comma 1, almeno 5 giorni prima della seduta, in caso di seduta ordinaria, almeno 3 giorni prima in caso di seduta straordinaria, fatti salvi i casi di sedute urgenti.
4. Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere presentati:

- a) dal/dalla Sindaco/a;
  - b) dalla Giunta Comunale;
  - c) dal/dalla singolo/a Consigliere/a.
5. Gli emendamenti possono essere presentati non oltre 48 ore prima della seduta e su di esse devono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile se riguardano proposte di deliberazione su cui siano stati acquisiti i predetti pareri.
  6. Il proponente la deliberazione non può presentare emendamenti alla proposta.
  7. Decorso il termine di cui al comma 4 non è possibile la presentazione di emendamenti se non con il consenso della maggioranza assoluta dei/delle Consiglieri/e presenti alla seduta e conseguente rinvio della discussione ad altra seduta al fine di consentire l'acquisizione dei pareri, qualora sulla proposta di emendamento sia necessario avere i pareri favorevoli di regolarità tecnica e/o contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del DLgs 267/2000.

## **Articolo 20**

### **Ordine del giorno e inversione dell'ordine del giorno**

1. Le proposte di deliberazione sono discusse secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno.
2. E' facoltà del/della Sindaco/a e dei/delle Consiglieri/e quella di dichiarare urgente una proposta di deliberazione; in tal caso la discussione della proposta ha precedenza assoluta su ogni altra, previa votazione favorevole da parte del Consiglio.

## **Articolo 21**

### **Attività ispettiva e Commissioni di indagine**

1. I/le Consiglieri/e possono presentare al Sindaco e alla Giunta interrogazioni e altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il/la Sindaco/a o l'Assessore/a competente sono tenuti a rispondere entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine e conoscitive sull'attività dell'Amministrazione o consulte per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza sociale. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento.

## **Articolo 22**

### **Interrogazioni e interpellanze**

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al/alla Sindaco/a o ad un/un' Assessore/a, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del/della Sindaco/a o degli/delle Assessori/e su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
3. È consentita al/alla singolo/a Consigliere/a la presentazione di interrogazioni e interpellanze.
4. Ad interrogazioni e interpellanze dovrà darsi risposta entro trenta giorni dalla presentazione.
5. La risposta dovrà essere data dal Capo dell'amministrazione o dall'Assessore/a eventualmente delegato.

6. La risposta potrà essere data a discrezione del soggetto destinatario dell'istanza:
  - a) in forma scritta;
  - b) in forma orale in sede di Consiglio;
  - c) in forma orale nell'ambito della commissione consiliare competente per materia.

### **Articolo 23** **Mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su un argomento diretto a promuovere o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta.
2. È consentita al/alla singolo/a Consigliere/a la presentazione di mozioni su ogni oggetto di competenza esclusiva dell'Ente Locale.
3. La mozione è discussa e posta in votazione.

### **Articolo 24** **Mozione d'ordine**

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al/alla Presidente sull'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri/e.
2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il/la Presidente. Qualora la sua discussione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

### **Articolo 25** **Mozione di sfiducia**

1. Il/la Sindaco/a e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei/delle Consiglieri/e assegnati/e, senza computare, a tal fine, il/la Sindaco/a e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del/della Sindaco/a o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

### **Articolo 26** **Scioglimento del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del/della Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore/a degli enti locali:
  - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni

di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del/della Sindaco/a; dimissioni del/della Sindaco/a; cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, dalla metà più uno dei componenti assegnati, non computando a tal fine il/la Sindaco/a; riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

d) nelle ipotesi in cui non si adotti lo strumento urbanistico generale entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi e in questo caso il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

2. Nel caso di cui al comma 1 lettera c) il/la Sindaco/a provvede alla nomina di un commissario per la predisposizione del Bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del Bilancio stesso.
3. In caso di decadenza, rimozione o decesso del/della Sindaco/a, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo Consiglio e della nuova Giunta e le funzioni del/della Sindaco/a sono svolte dal/dalla Vicesindaco/a.
4. Nei casi diversi da quelli previsti dai commi 2 e 3, il Prefetto nomina un/una commissario/a.

#### **Articolo 27**

##### **Commissioni consiliari**

1. Il numero delle commissioni consiliari e le materie di rispettiva competenza sono determinati dal Consiglio con deliberazione e disciplinati con il Regolamento Commissioni e Consulte, approvato con atto consiliare n° 44 del 27.9.2005.

#### **Articolo 28**

##### **Funzioni delle Commissioni consiliari**

1. Le Commissioni consiliari hanno funzioni:
  - a) istruttorie
  - b) propositive;
  - c) consultive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti delle materie assegnate alla competenza delle commissioni, che sono disciplinate dal Regolamento Commissioni e Consulte approvato con atto consiliare 44 del 27.9.2005.

#### **Articolo 29**

##### **Commissioni di indagine**

1. Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare l'istituzione di commissioni di indagine su rilevanti aspetti patologici delle attività amministrative dell'ente.
2. Dette commissioni sono composte con criterio proporzionale così come le commissioni

- consiliari e sono presiedute da un rappresentante di un gruppo di minoranza.
3. La commissione di indagine ha accesso ad ogni atto dell'ente e può disporre l'audizione di ogni soggetto, interno ed esterno all'ente, salvo il rispetto della normativa sulla "Privacy".
  4. La commissione deve concludere i propri lavori con una relazione al Consiglio, entro il termine assegnatole in sede di istituzione.

### **Articolo 30**

#### **Pubblicità delle sedute consiliari**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. La seduta può tenersi a porte chiuse dal/dalla Sindaco/a Presidente solo qualora si discuta di persone fisiche.

### **Articolo 31**

#### **Gruppi Consiliari**

1. I/le Consiglieri/e possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione scritta all'Ente. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i/le Capogruppo sono individuati/e nei/nelle Consiglieri/e, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Regolamento può istituire e disciplina la conferenza dei/delle Capigruppo e le relative attribuzioni.

### **Articolo 32**

#### **Composizione dei gruppi consiliari**

1. Ai fini della valida costituzione di un gruppo consiliare si richiede l'adesione ad esso di almeno due componenti del Consiglio.
2. I/le Consiglieri/e non aderenti a gruppo alcuno confluiscono automaticamente nel gruppo misto, composto anche questo da almeno due componenti.

### **Articolo 33**

#### **Conferenza dei Capigruppo consiliari**

1. Il Consiglio Comunale può istituire la conferenza dei/delle Capigruppo consiliari.
2. La conferenza è presieduta dal/dalla Sindaco/a Presidente ed è composta da tutti i/le Capigruppo consiliari o loro delegati.
3. La conferenza ha solo ed esclusivamente funzioni di ausilio e supporto del/della Sindaco/a Presidente che la può sentire in ogni momento, nell'esercizio delle competenze attribuitegli quale Presidente del Consiglio.

### **Articolo 34**

#### **Atti a disposizione dei/delle Consiglieri/e**

1. I testi di tutte le deliberazioni adottate da Giunta e Consiglio devono essere messi a disposizione dei/delle Consiglieri/e presso la sede comunale, a decorrere dal giorno della pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio.

**Articolo 35**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Villamassargia;